

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE.....	2
3. DEFINIZIONI E ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO	2
4. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE....	3
5. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE	5
6. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	7
7. RCLAMI E RICORSI A CERMET.....	8
ALLEGATO 1 - Categorie dei Prodotti	9

Convalida:	Direzione Generale:	<i>Ing. Rodolfo Trippodo</i> _____
Approvazione:	Pres. Comitato di Indirizzo e Controllo:	<i>Ing. Gianni Rigamonti</i> _____

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti espressi nel presente documento fanno parte integrante del contratto di valutazione della conformità DSC 05 e dell'offerta economica, ove siano presenti requisiti in discordanza con quanto indicato nel contratto di valutazione della conformità DSC 05 fa fede il relativo requisito riportato nel presente documento.

Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE

BRC - Global Standard for Food Safety (Standard Globale per la Sicurezza Alimentare) – versione 5 genn. 2008 e successive revisioni

BRC - Position Statements (pubblicati sul sito del British Retail Consortium www.brc.org.uk)

Lo standard BRC - Global Standard for Food Safety si applica alle Organizzazioni che si occupano della trasformazione di alimenti o della preparazione di prodotti primari forniti come prodotti a marchio privato dei dettaglianti, prodotti a marchio e alimenti o ingredienti utilizzati da aziende alimentari, produttori di alimenti (lo standard può essere utilizzato solo quando l'alimento è trasformato o quando c'è un pericolo di contaminazione durante il confezionamento primario o la manipolazione di prodotto sfuso).

La certificazione si applica solo ai prodotti che sono stati fabbricati o preparati nel sito oggetto della verifica ed include eventuali magazzini che sono sotto il diretto controllo del sito stesso.

L'elenco completo dei prodotti oggetto di Certificazione è riportato nell'Allegato 1.

Le aziende la cui primaria operazione è la trasformazione di prodotti o la preparazione di prodotti primari possono avere **prodotti commercializzati** (prodotti non trasformati o parzialmente lavorati in sito, ma acquistati e rivenduti) inclusi nello scopo di certificazione, purchè dimostrino la presenza di appropriati controlli e lo scopo escluda specificamente la trasformazione o la preparazione di tali prodotti (il certificato dovrà indicare che questi prodotti commercializzati sono inclusi).

3. DEFINIZIONI E ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

3.1 Definizioni

Classificazione dei requisiti

"*Statement of Intent*" (*Dichiarazione di Intenti*) = requisito presente in ogni sezione dello Standard Tecnico, evidenziato in grassetto, che l'Organizzazione deve soddisfare per ottenere la certificazione

Requisiti "FUNDAMENTAL" (Fondamentali) = sono 10 requisiti designati come **Fondamentali** relativi a sistemi cruciali per stabilire ed applicare efficaci operazioni per la qualità e la sicurezza alimentare; sono da soddisfare per l'ottenimento della certificazione (la carenza nella conformità a fronte della "dichiarazione di Intenti" di un requisito "Fondamentale" porta alla non certificazione/annullamento della certificazione esistente)

3. Requisiti = tutti gli altri requisiti/richieste dello standard non rientranti nelle prime 2 classi

Classificazione delle Non Conformità

Non Conformità Critiche (Critical):

Deviazione o assenza di applicazione (mancata ottemperanza) in riferimento a requisiti di legge o di sicurezza del prodotto alimentare

Non Conformità Maggiori (Major):

Sostanziale insufficienza nel soddisfare le prescrizioni di uno "Statement of Intent" o di qualsiasi requisito dello standard e/o

viene rilevata una situazione che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, può sollevare dubbi significativi sulla conformità del prodotto fornito

Non Conformità Minori (Minor):

non raggiungimento della piena conformità ad uno "Statement of Intent" ma, sulla base di evidenze oggettive, la conformità del prodotto non è messa in dubbio

e/o

un requisito non è stato soddisfatto pienamente ma, sulla base di evidenze oggettive, la conformità del prodotto non è messa in dubbio.

3.2 Calcolo del punteggio

In base al tipo e al numero di non conformità emerse durante la verifica ispettiva, si individuano 4 livelli di punteggio della verifica (A, B, C e D). Il livello determina la frequenza delle verifiche.

Il sistema di classificazione del punteggio viene riportato nella Tabella 1.

Tabella 1 - Livelli del punteggio

LIVELLO del PUNTEGGIO	NC Critiche o Maggiori rispetto allo Statement of Intent di un requisito Fondamentale	NC Critiche rispetto a requisiti non Fondamentali	NC Maggiori rispetto a requisiti non Fondamentali	NC Minori
A			0	≤ 10
B			1	≤ 10
B			0	Da 11 a 20
C			2	≤ 20
C			< 2	≤ 30
D	≥ 1			
D		≥ 1		
D			≥ 3	
D			2	≥ 21
D			< 2	≥ 31

4. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE

4.1 Accesso allo schema di certificazione

Possono accedere alla certificazione BRC tutte le Organizzazioni che ne fanno richiesta e che rientrano nel campo di applicazione del BRC. Hanno comunque sola ed esclusiva rilevanza le Organizzazioni produttrici degli alimenti e bevande, riconducibili alle 18 categorie di prodotti previste dallo standard BRC e richiamati in appendice al presente documento.

Su richiesta dell'Organizzazione, dopo l'attivazione del servizio, è possibile effettuare una verifica preliminare (verifica facoltativa), con l'obiettivo di valutare il grado di adeguatezza allo standard BRC per i prodotti/servizi per i quali è richiesta la certificazione. I risultati di tale verifica non comportano da parte dell'Organizzazione la comunicazione a CERMET delle azioni correttive che intende intraprendere e non sono sottoposti ad analisi per il rilascio della certificazione.

4.2 Verifica di Certificazione

Viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione. Tale verifica è estesa a tutti i requisiti della norma e a tutti i prodotti/servizi e siti oggetto del presente contratto (la verifica sarà valida solo per il/i sito/i produttivo/i presso la quale è stata eseguita, ciò sarà chiaramente indicato nel rapporto di verifica).

Qualora l'Organizzazione esegua gli stessi processi per gli stessi prodotti in diversi siti appartenenti all'Organizzazione, devono essere eseguite verifiche specifiche in ogni sito (ogni sito otterrà un certificato).

Nel caso in cui l'Organizzazione ha strutture produttive decentrate, cioè con processi produttivi differenti, la verifica di un solo sito può non essere rappresentativo dei prodotti oggetto della certificazione; in tali casi dovranno essere verificati tutti i siti e verrà emesso un solo certificato.

La verifica di Certificazione (come anche le verifiche successive) si deve condurre durante le fasi attive di produzione. L'Organizzazione deve garantire che il programma di produzione nei giorni della verifica sia il più possibile rappresentativo dei prodotti oggetto di certificazione.

Durante la verifica viene effettuata anche l'analisi documentale.

CERMET elabora il rapporto di verifica ispettiva secondo il formato previsto dallo standard BRC.

Al termine della verifica (o al massimo entro il successivo giorno lavorativo) viene consegnato all'Organizzazione l'eventuale elenco delle Non Conformità (NC Summary Sheet), alle quali l'Organizzazione deve rispondere con un piano di azioni correttive entro 28 giorni di calendario dalla verifica.

Il Rapporto della Verifica Ispettiva e il piano di azioni correttive vengono sottoposti ad analisi ed approvazione interna da parte di CERMET, per la successiva delibera o meno di certificazione.

Dopo l'approvazione del piano di azioni correttive da parte di CERMET, il rapporto finale comprendente anche il piano di azioni correttive (Final Report), viene inviato all'Organizzazione (**entro 42 giorni dalla data della verifica**).

Copia del rapporto di verifica viene archiviato da CERMET per un periodo di 5 anni.

Tale rapporto finale può essere accompagnato dalla conferma che la certificazione è stata rilasciata, insieme al certificato di conformità.

Il periodo di validità del Certificato è di 12/6 mesi, a seconda del livello ottenuto (si veda Tabella 1):

- 12 mesi (livello A e B)
- 6 mesi (livello C)

Un certificato BRC emesso da CERMET dovrà riguardare un 'prodotto' e un luogo specifico. Qualora un'Organizzazione produca lo stesso prodotto con medesimo processo produttivo in due siti differenti, verranno emessi due certificati, uno per sito. Qualora l'Organizzazione produca un prodotto in due siti che hanno processi produttivi differenti e consequenziali verrà emesso un unico certificato con l'indicazione dei 2 siti.

Le date da riportare sul certificato saranno calcolate da CERMET in accordo alle regole dello standard.

4.3 Verifiche Successive

La frequenza delle verifiche dipende dal numero di non conformità emerse durante la verifica e dal livello assegnato all'Organizzazione (A, B, C e D) – si veda Tabella 2.

Le verifiche successive sono eseguite con modalità operative analoghe a quelle della verifica di certificazione e il rapporto di verifica è il medesimo.

Le verifiche successive vengono sempre eseguite presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione. Tali verifiche saranno sempre estese a tutti i requisiti dello standard BRC e a tutti i prodotti/servizi e siti oggetto del presente contratto. Inoltre, il GVI nelle verifiche successive alla certificazione verificherà la chiusura delle Non Conformità Minori precedenti e l'attuazione dei relativi piani di azioni correttive. In caso di eventuali Non Conformità Minori non risolte, il GVI potrà attribuire una NC Maggiore al requisito in oggetto.

La frequenza di ogni verifica successiva alla certificazione sarà calcolata facendo riferimento alla data della visita iniziale di valutazione e **non** alla data di emissione del certificato. La data ultima per effettuare la verifica successiva viene riportata sul certificato di conformità, mentre nel rapporto di verifica viene riportata la frequenza.

CERMET nel pianificare la data della verifica successiva considera un tempo sufficiente affinché l'eventuale azione correttiva sia intrapresa, senza pregiudicare la perdita della certificazione, questo avverrà normalmente entro un periodo di 28 giorni prima della data di scadenza della valutazione.

Nel caso di un sito che opera tutto l'anno e realizza prodotti in diversi periodi dell'anno, si dovrà visitare il sito più di una volta all'anno.

Mentre, nel caso di sito che non opera tutto l'anno ma è aperto specificamente per la durata del periodo del raccolto (tipicamente 12 settimane o meno nel ciclo di un anno)¹, la verifica deve avere luogo durante la produzione del prodotto, a prescindere dal livello assegnato dalla precedente valutazione. In tale caso, la verifica dell'azione correttiva in relazione alle eventuali non conformità critiche e maggiori verbalizzate, deve aver luogo entro il periodo di tempo in cui il prodotto viene realizzato.

Non è consentito lo slittamento della data della verifica oltre la data di scadenza del certificato (in tale caso verrà formalizzata una NC maggiore nell'audit successivo), tranne nelle seguenti circostanze giustificabili, che dovranno essere documentate nel rapporto di verifica:

- stabilimento situato in una nazione/area di una specifica nazione dove c'è una disposizione governativa che vieta l'accesso a quella zona e non c'è un valutatore locale adatto (guerre in atto, ecc);

¹ Trattasi di sito a prodotto stagionale

- stabilimento situato in una zona di esclusione stabilita dalla legge che potrebbe compromettere la sicurezza alimentare o la salute degli animali;
- stabilimento situato in un'area che ha subito un disastro naturale o doloso che rende il sito incapace di produrre (alluvioni, frane, ecc);
- siti che producono prodotti stagionali la cui raccolta è ritardata per motivi meteorologici/climatici.

Al termine di ogni verifica ispettiva il Gruppo di Verifica Ispettiva presenta i rilievi rispetto allo standard BRC, classificati come indicato al § 5.

Il rapporto della verifica ispettiva viene sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte di CERMET, per il successivo rinnovo o meno della certificazione.

4.3.1 Verifiche successive "non annunciate" richieste dall'Organizzazione

Al fine di dimostrare fiducia nella conformità dei sistemi di sicurezza e qualità, è possibile richiedere da parte dell'Organizzazione, attività di verifica "non annunciate" in sostituzione delle verifiche periodiche programmate.

Questo tipo di verifica consente di ottenere un giudizio che valorizza il riconoscimento dell'Organizzazione sul mercato. L'esito positivo dell'attività di verifica porta infatti all'emissione di un certificato in cui, a fianco del livello assegnato (A, B o C), compare il simbolo " * " che indica appunto che l'Organizzazione è sottoposta a verifica "non annunciata". Il certificato emesso sostituirà il certificato in corso che verrà annullato.

Possono accedere a questo schema di verifiche "non annunciate" solo le Organizzazioni che hanno ottenuto i livelli A o B nella loro verifica annuale programmata (sono escluse le Organizzazioni con prodotti stagionali).

L'Organizzazione che desidera essere sottoposta a verifica "non annunciata" deve comunicarlo a CERMET (durante la verifica in corso o comunque entro 28 giorni dalla verifica) in modo tale che la scelta venga integrata nel Rapporto di verifica.

La verifica "non annunciata" è strutturata come le normali verifiche annuali programmate (saranno valutati tutti gli aspetti) e con modalità operative analoghe a quelle della verifiche programmate.

La verifica "non annunciata" può avere luogo in qualsiasi momento nell'arco della durata del certificato in corso (è probabile che ciò avvenga nel periodo tra i 6-12 mesi dalla data del precedente audit).

Nel caso in cui l'Organizzazione, durante la verifica "non annunciata" ottiene un livello C*, la verifica successiva non potrà più essere "non annunciata" e dovrà essere effettuata a 6 mesi dalla verifica "non annunciata" effettuata.

Se l'Organizzazione desidera continuare a essere sottoposta ad attività di verifica "non annunciate", la successiva verifica ispettiva sarà effettuata in un qualsiasi momento all'interno del periodo di validità del certificato.

Al contrario, se l'Organizzazione decide di ritirarsi dallo schema di verifiche "non annunciate", la verifica successiva sarà annunciata e avverrà alla fine del periodo di validità del certificato assegnato con la verifica "non annunciata".

4.3.2 Ulteriori verifiche non annunciate su richiesta di CERMET

Quando ritenuto opportuno da CERMET (per esempio a seguito di reclami motivati, notifiche di provvedimenti legali circa la sicurezza o legalità del prodotto, ecc), possono essere effettuate ulteriori verifiche (parziali o totali) per mantenere la certificazione, sotto forma di verifiche annunciate o non annunciate.

5. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE

5.1 Non Conformità critiche o maggiori a fronte di requisiti "Fondamentali"

Nel caso di **Non Conformità (NC) Critica** o **Maggiore** a fronte dello "Statement of Intent" di un requisito **FONDAMENTALE** rilevato in un audit iniziale, l'Organizzazione non potrà ottenere la certificazione, fino a quando non avrà dimostrato la piena conformità allo standard.

Quando tale non conformità è riscontrata in un audit successivo, la certificazione viene immediatamente sospesa o revocata (rif. § 6); inoltre l'Organizzazione dovrà sospendere la produzione nelle aree interessate o del prodotto interessato.

In entrambi i casi, all'Organizzazione viene attribuito il punteggio D e l'Organizzazione inoltre dovrà immediatamente informare i suoi clienti e dovrà metterli a conoscenza circa le circostanze che hanno generato la NC e le azioni correttive che intende intraprendere al fine di raggiungere la certificazione richiesta/ripristinare lo status di certificazione.

CERMET effettuerà una verifica completa per verificare che ci sia evidenza dimostrabile della piena conformità e che, in riferimento alle NC rilevate, sia stata attuata una adeguata azione correttiva.

5.2 Non Conformità critiche a fronte di requisiti "Non-Fondamentali"

Nel caso di **Non Conformità (NC) Critica** nei confronti di un requisito **NON FONDAMENTALE**, rilevato in un audit iniziale, l'Organizzazione non potrà ottenere la certificazione fino a che la non conformità non sia stata corretta e l'azione correttiva approvata e verificata da CERMET tramite un'ulteriore verifica completa.

Quando tale non conformità è riscontrata in un audit successivo, la certificazione viene immediatamente sospesa; inoltre l'Organizzazione dovrà sospendere la produzione nelle aree interessate o del prodotto interessato. L'Organizzazione non potrà riattivare l'iter di certificazione fino a che la non conformità non sia stata risolta e l'azione correttiva verificata da CERMET mediante un'ulteriore verifica ispettiva completa. Qualora, entro i 28 giorni dalla verifica, non fosse stata intrapresa nessuna azione correttiva o fosse stata intrapresa un'azione correttiva impropria, la certificazione dovrà essere revocata.

L'Organizzazione inoltre dovrà immediatamente informare i suoi clienti e dovrà metterli a conoscenza circa le circostanze che hanno generato la NC e le azioni correttive che intende intraprendere al fine di raggiungere la certificazione richiesta/ripristinare lo status di certificazione.

5.3 Non Conformità maggiori a fronte di requisiti "Non-Fondamentali"

Nel caso di **Non Conformità Maggiori** nei confronti di un requisito **NON FONDAMENTALE**, rilevato in un audit iniziale, l'Organizzazione non potrà ottenere la certificazione, fino a quando non si sia dimostrata la risoluzione delle non conformità maggiori.

L'Organizzazione dovrà trasmettere a CERMET **entro 28 giorni di calendario** dalla data della verifica, l'evidenza delle azioni correttive intraprese - in modo definitivo o temporaneo (procedure aggiornate, registrazioni, fotografie o fatture per lavori realizzati, bolle relative a nuova attrezzatura, ecc).

CERMET potrà verificare la chiusura delle non conformità maggiori su base documentale o tramite un'ulteriore visita (verifica suppletiva), a seconda del livello di punteggio raggiunto (si veda Tabella 2).

Qualora non sia possibile un intervento temporaneo, o vi sia una dilazione giustificabile nell'implementazione delle soluzioni definitive, rispetto ai 28 giorni di calendario, l'Organizzazione può mantenere l'iter di certificazione in corso fino ad un termine massimo di **tre mesi**, ma rimarrà **non certificata e sarà certificata** solo dopo la verifica di chiusura delle non conformità maggiori. In tale caso, l'Organizzazione dovrà inviare per iscritto a CERMET una motivazione accettabile di tale dilazione entro 28 giorni di calendario dalla verifica. Il certificato potrà essere rilasciato solo a seguito della verifica della chiusura della non conformità; se la non conformità maggiore non può essere chiusa entro il periodo dei tre mesi, l'iter di certificazione dovrà ripartire dall'inizio con una verifica completa.

Nel caso in cui CERMET non riceve alcun impegno da parte dell'Organizzazione a realizzare le azioni correttive entro il termine dei 28 giorni di calendario dalla data della verifica o se il termine stabilito per l'implementazione delle azioni correttive non è rispettato senza alcune giustificazione, l'iter di certificazione dovrà ripartire dall'inizio con una verifica completa.

Nel caso di **Non Conformità Maggiori** nei confronti di un requisito **NON FONDAMENTALE**, rilevato in un audit successivo, queste devono essere corrette entro 28 giorni dalla verifica per assicurare il mantenimento della certificazione. Tuttavia CERMET si riserva di stabilire l'immediata sospensione della certificazione in funzione del numero e tipologia di non conformità maggiori.

Indipendentemente dalla decisione di sospensione o meno della certificazione, l'Organizzazione dovrà dimostrare la risoluzione delle NC maggiori entro 28 giorni dalla verifica e CERMET dovrà verificarne la risoluzione (su base documentale o mediante una visita suppletiva – si veda Tabella 2) affinché la certificazione possa essere rinnovata.

5.4 Non Conformità minori

Nel caso di **non conformità minori**, l'Organizzazione deve analizzare le cause che le hanno generate, definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive e inviare a CERMET tali evidenze e documenti (per es. fotografie di condizioni igieniche ristabilite, fatture o preventivi richiesti, ecc), entro i 28 giorni di calendario successivi alla verifica.

CERMET si riserva di effettuare una verifica di chiusura delle non conformità (verifica suppletiva) oppure di verificare l'attuazione delle azioni correttive in occasione della verifica successiva.

Tabella 2 Esiti delle verifiche, azioni conseguenti e frequenze delle verifiche

Esiti della valutazione	Livello Punteggio	Azioni da parte dell'Organizzazione	Azioni da parte di CERMET	Emissione Certificato (Frequenza audit)
≥ 1 NC Critiche o Maggiori rispetto allo Statement of Intent di un requisito Fondamentale	D	<ul style="list-style-type: none"> - informare immediatamente il cliente - inviare il piano di Azioni Correttive a Cermet entro 28 gg e concordare nuova verifica completa 	<ul style="list-style-type: none"> - esegue una nuova verifica completa per valutare la piena conformità a tutti i requisiti 	No
≥1 NC Critiche rispetto a requisiti Non-Fondamentali				
≥ 3 NC Maggiori rispetto a requisiti Non-Fondamentali				
2 NC Maggiori e ≥ 21 NC Minori rispetto a requisiti Non-Fondamentali				
< 2 NC Maggiori e ≥ 31 NC Minori rispetto a requisiti Non-Fondamentali				
2 NC Maggiori e ≤ 20 NC Minori rispetto a requisiti Non-Fondamentali oppure < 2 NC Maggiore e ≤ 30 NC Minori rispetto a requisiti Non-Fondamentali	C	<ul style="list-style-type: none"> - attuare Azioni Correttive e inviare a Cermet il piano di Azioni Correttive con le relative evidenze documentali entro 28 gg 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica chiusura Non Conformità mediante VI Suppletiva entro 28 gg 	Si (6 mesi)
1 NC Maggiore e ≤ 10 NC Minori rispetto a requisiti Non-Fondamentali	B	<ul style="list-style-type: none"> - attuare Azioni Correttive e inviare a Cermet il piano di Azioni Correttive con le relative evidenze documentali entro 28 gg 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica chiusura Non Conformità su base documentale¹ 	Si (12 mesi)
0 NC Maggiori e da 11 a 20 NC Minori rispetto a requisiti Non-Fondamentali				
0 NC Maggiore e ≤ 10 NC Minori rispetto a requisiti Non-Fondamentali	A	<ul style="list-style-type: none"> - attuare Azioni Correttive e inviare a Cermet il piano di Azioni Correttive con le relative evidenze documentali entro 28 gg 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica chiusura Non Conformità su base documentale¹ 	Si (12 mesi)

¹ CERMET si riserva di effettuare una verifica suppletiva di chiusura delle non conformità oppure di verificare l'attuazione delle azioni correttive in occasione della verifica successiva.

6. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione può essere sospesa, revocata o ridotta:

- su richiesta del cliente;
- su decisione di CERMET, in caso di: mancato rispetto da parte del cliente delle condizioni contrattuali, dei requisiti essenziali, delle condizioni economiche concordate con CERMET, o in caso di variazione dei termini contrattuali attuata senza l'approvazione di CERMET.

Il periodo di sospensione non può durare oltre un anno, in caso contrario si procede alla rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di utilizzo del certificato e viene cancellato dagli elenchi delle Organizzazioni con prodotti certificati. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da CERMET in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Nell'eventualità in cui la certificazione fosse revocata o sospesa da CERMET, l'Organizzazione dovrà informare immediatamente i suoi clienti e metterli a conoscenza delle circostanze relative alla revoca o alla sospensione, fornendo agli stessi informazioni sulle azioni correttive che intende intraprendere al fine di ripristinare lo status di certificazione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da CERMET per il ripristino della certificazione sospesa, il contratto cesserà di essere valido (rif. DSC 05 - Contratto di valutazione della conformità § 10) e la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta la riemissione di un nuovo certificato, indicante il campo di applicazione per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato. Il cliente inoltre dovrà tempestivamente adeguare tutte le forme di comunicazione e pubblicità della certificazione al nuovo campo di applicazione.

A seguito di revoca della certificazione, l'Organizzazione viene cancellata dall'albo delle Organizzazioni con prodotto certificato e la comunicazione di revoca della certificazione viene inoltrata al BRC per aggiornamento della BRC directory.

CERMET si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione, revoca o riduzione agli enti di accreditamento e al detentore dello standard (British Retail Consortium), e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché inserire la notizia sul proprio sito Internet.

7. RECLAMI E RICORSI A CERMET

7.1 Reclami

L'Organizzazione può presentare reclami a CERMET secondo le modalità indicate nel DSC 05.

7.2 Ricorsi

L'Organizzazione può far ricorso a CERMET contro le decisioni assunte in merito alla certificazione e i risultati della verifica secondo le modalità indicate nel DSC 05, presentando il ricorso in forma scritta entro 7 giorni di calendario dal ricevimento della decisione in merito alla certificazione.

I ricorsi saranno risolti da CERMET entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del ricorso.

ALLEGATO 1 - Categorie dei prodotti

CATEGORIA	PRODOTTO
1	<i>Raw red meat</i> / Carni rosse crude
2	<i>Raw poultry</i> / Pollame crudo
3	<i>Raw prepared products (meat and vegetarian)</i> / Prodotti pronti crudi (carne e vegetali)
4	<i>Raw fish products and preparations</i> / Prodotti e preparazioni crude a base di pesce
5	<i>Fruits, vegetables and nuts</i> / Frutta, verdura e frutta a guscio
6	<i>Prepared fruit, vegetables and nuts</i> / Frutta, verdura e frutta a guscio preparate
7	<i>Dairy, liquid egg</i> / Latticini, uova liquide
8	<i>Cooked meat/fish products</i> / Prodotti cotti a base di carni/pesci
9	<i>Raw cured and/or fermented meat and fish</i> / Carne e pesce crudo conservato e/o fermentato
10	<i>Ready meals and sandwiches; ready to eat desserts</i> / Prodotti pronti e tramezzini, desserts pronti al consumo
11	<i>Low/high acid in cans/glass</i> / Bassa/alta acidità in lattina/vetro
12	<i>Beverages</i> / Bevande
13	<i>Alcoholic drinks and fermented/brewed products</i> / Bevande alcoliche e fermentate/Prodotti di fermentazione
14	<i>Bakery</i> / Prodotti da forno
15	<i>Dried foods and ingredients</i> / Alimenti essiccati ed ingredienti
16	<i>Confectionery</i> / Dolciumi
17	<i>Cereals and snacks</i> / Cereali e snack
18	<i>Oils and fats</i> / Oli e grassi